SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 127**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 giugno 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 maggio 1989, n. 206.

Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 187, concernente disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, come modificato dall'articolo unico della legge 26 maggio 1975, n. 187, è sostituito dal seguente:

«Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera l'importo di lire un milione».

Art. 2.

1. Ogni variazione del limite di cui all'articolo 1 è demandata al Ministro del tesoro, che vi provvederà con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Si riporta qui di seguito il testo vigente dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948 (Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari) quale risulta a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 187/1975 e dalla presente legge:

«Art. 18. — Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili soltanto ad aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio, legalmente esistenti ed autorizzate, restando abrogata ogni precedente disposizione di legge o norma speciale in materia incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera l'importo di lire un milione».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 729):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 17 dicembre 1987.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 3 febbraio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 24 febbraio 1988 e approvato il 27 aprile 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2666):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 19 maggio 1988.

Esaminato dalla VI commissione il 2, 5 maggio 1989 e approvato il 10 maggio 1989.

89G0278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988, n. 593.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Cava dei Tirreni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1984-85 è istituita in Cava dei Tirreni una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito dalla scuola professionale per attività ed impieghi commerciali con sezioni per:

	Sezioni numero
addetto segreteria d'azienda (triennale). .	5

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
segretario amministrazione	2

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica generale; geografia generale ed economica; lingue estere; tecnica amministrativa aziendale; tecnica commerciale; computisteria; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia; merceologia; legislazione sociale e tributaria; ragioneria; tecnica d'ufficio; dattilografia e tecnica della duplicazione; lingua e lettere italiane; storia; economia politica, scienza delle finanze e statistica; diritto, legislazione sociale, contabilità pubblica; geografia economica; matematica; elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro d'ufficio, tecnica e pratica amministrativa; elementi di informatica; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.055.000.000;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Cava dei Tirreni ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 283

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO DI CAVA DEI TIRRENI

Cinque sezioni addetto segreteria d'azienda (triennali);
Due corsi post-qualifica - Segretario amministrazione,

per complessive diciannove classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	28
3) Insegnanti tecnico-pratici	—
4) Segretario economo	1
5) Applicati di segreteria	4
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	2
8) Bidelli.	8
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive centotrentasette ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1) —	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988, n. 594.

Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Rimini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1984-85 è istituita in Rimini (Forlì) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato alberghiero.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali per i servizi alberghieri con sezioni per:

	Sezioni numero
addetto alla segreteria e amministrazione d'albergo (triennale)	2
addetto ai servizi sala-bar (triennale)	1
addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale)	2

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
tecnico delle attività alberghiere	2

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenutá indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingue straniere; conversazione ed esercitazioni in lingue; tenica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; amministrazione alberghiera; esercitazioni pratiche; merceologia degli alimenti; lingua e lettere italiane; storia; economia politica e turistica; diritto, legislazione sociale e alberghiera; storia, sociologia e psicologia del turismo; geografia fisica, politica e turistica; organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera; principi di alimentazione; tecnologia alberghiera e pratica operativa; geografia ed organizzazione turistica; amministrazione alberghiera e contabilità; nozioni di merceologia; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.164.000.000;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Rimini (Forlì) ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 284

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO ALBERGHIERO DI RIMINI

Due sezioni addetto alla segreteria e amministrazione d'albergo (triennale);
Una sezione addetto ai servizi sala-bar (triennale);
Due sezioni addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale);
Due corsi post-qualifica - tecnico attività alberghiere,
per complessive diciannove classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	18
3) Insegnanti tecnico-pratici	8
4) Segretario economo	1
5) Applicati di segreteria	4
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	4
8) Bidelli	10
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive centoquarantasei ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1) —	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0276

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 1989.

Misure dirette ad accelerare le operazioni di collaudo delle opere finanziate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 22/Pres.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro designato in data 4 giugno 1983, con il quale sono state dettate disposizioni per il funzionamento delle commissioni di collaudo degli opifici finanziati dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981 citata;

Considerato che talvolta, in sede o di collaudo parziale, o di collaudo finale, ovvero di verifica delle spese sostenute dal beneficiario, alcuni componenti delle commissioni di collaudo — seppure regolarmente convocati — non hanno partecipato alle relative operazioni, con la conseguente nullità degli atti di collaudo;

Ravvisata, quindi, la necessità di adottare ogni misura necessaria ad evitare qualsiasi ritardo nella prosecuzione o nella conclusione degli interventi oggetto del finanziamento pubblico;

Ritenuto, altresì, al fine anzidetto di dover fissare dei termini massimi per le attività di collaudo, come sopra descritte;

Avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le operazioni di collaudo, parziale e finale, ovvero di verifica delle spese sostenute dal beneficiario ai fini delle erogazioni, dovranno essere compiute — ed i relativi atti rimessi all'amministrazione — entro sessanta giorni dalla nota che dispone l'avvio delle operazioni anzidette.

In ogni caso, gli atti relativi al collaudo finale dovranno essere completati e rimessi all'amministrazione — in mancanza della nota di cui al precedente comma — entro i quattro mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'intervento finanziato.

Nel caso in cui il collegio riunitosi non risulti completo — nonostante la regolare convocazione di tutti i componenti — il presidente della commissione provvede ad una seconda convocazione entro un congruo termine che consenta, comunque, la conclusione delle operazioni nel periodo di cui ai precedenti commi.

La commissione di collaudo è regolarmente costituita dopo la seconda convocazione anche in mancanza di uno o più componenti e sono validi gli atti posti in essere.

Art. 2.

Il presidente della commissione di collaudo dichiara decaduti dall'incarico i componenti che non partecipino alle operazioni di collaudo indette in seconda convocazione.

La decadenza dichiarata ai sensi del precedente comma comporta la perdita del diritto al compenso anche già maturato per attività in precedenza svolte, nonché l'obbligo di restituzione degli acconti eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi maturati, calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo, salvo i casi di assenza dovuta a gravi impedimenti, documentati dall'interessato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1989

Il Presidente: DE MITA

89A2427

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 maggio 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio unico degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Roma.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Roma n. 8884 in data 19 aprile 1989, dalla quale risulta che l'ufficio unico degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari presso detta corte non è stato in grado di funzionare nel periodo intercorrente tra il 28 febbraio 1989 e il 2 aprile 1989 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente e nei quindici giorni successivi a causa del disservizio e dei ritardi determinati da detta astensione;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio unico degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Roma nel periodo intercorrente tra il 28 febbraio 1989 e il 2 aprile 1989 e nei quindici giorni successivi, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopraspecificati o nei cinque giorni ancora successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 25 maggio 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A2423

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 maggio 1989.

Sospensione dell'applicazione dell'art. 1 del decreto ministeriale 14 settembre 1985 concernente modificazioni al nuovo schema tipo di convenzione tra le unità sanitarie locali e gli istituti che gestiscono idonei centri di riabilitazione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1985, con il quale, a modifica dell'art. 7, primo comma, del decreto ministeriale 18 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 26 maggio 1984, è stato predisposto: «Il pagamento delle rette verrà effettuato entro novanta giorni dalla recezione dei conti trimestrali, contabilizzati sulle effettive prestazioni da redigersi su appositi modelli debitamente firmati dal legale rappresentante dell'istituto e dal direttore medico. L'onere relativo, nel caso di ricoveri extra regionali, graverà, secondo i criteri stabiliti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale, sul bilancio dell'unità sanitaria locale nel cui territorio è situato il centro servizio di riabilitazione; nel caso di ricoveri nell'ambito di una regione, l'onere graverà, secondo le modalità fissate dalla regione, sull'unità sanitaria locale dalla stessa individuata»;

Vista la raccomandazione espressa dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 22 dicembre 1988, parere n. 26/88;

Considerato che la ripartizione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1989, compresi i fondi destinati alla riabilitazione, è stata effettuata per quote capitarie;

Ritenuto, di conseguenza, necessario sospendere per l'anno in corso, l'applicazione del citato art. 1 del decreto ministeriale 14 settembre 1985;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 14 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1985, è sospeso finché la normativa non venga riordinata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A2408

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 maggio 1989.

Assegnazioni relative al Fondo programmi regionali di sviluppo ed ai «rientri» del soppresso Fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato, relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dal sopracitato art. 9 della legge n. 281/70;

Vista la legge di bilancio n. 542/88, per l'esercizio 1989, che, fra l'altro, quantifica la quota del fondo ex art. 9 della sopracitata legge n. 281/70, in lire 1.054 miliardi;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge finanziaria n. 541/88, per il 1989, il quale dispone, fra l'altro, che per l'anno 1989 il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private venga finanziato, per la parte relativa alle regioni a statuto speciale, mediante la riduzione complessiva di lire 88,614.319 miliardi (quantificata sulla base delle rispettive certificazioni regionali già acquisite nei precedenti riparti), a valere sulle somme loro spettanti, ai sensi dell'art. 9 della richiamata legge n. 281/70;

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, il quale stabilisce che la regione Valle d'Aosta, tra l'altro, è esclusa dal riparto del Fondo regionale di sviluppo ex art. 9 della legge n. 281/70 — al netto della quota spettante a valere sulla annualità 1989 di lire 30 miliardi per il completamento degli ospedali civili e psichiatrici — e la relativa quota non attribuita costituisce economia di bilancio;

Considerato che ai sensi del sopracitato secondo comma dell'art. 2 della legge n. 40/89 la regione Valle d'Aosta è tenuta a versare la somma di cui all'art. 9, secondo comma, della legge n. 151/81 in apposito capitolo dell'entrata statale per essere riassegnata nel capitolo 1660 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il 1989;

Ritenuto di dover procedere al riparto della somma di lire 30 miliardi — a valere sulla richiamata disponibilità di lire 1.054 miliardi — tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a titolo di annualità 1989 del limite d'impegno, per contributi da destinare al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, avviato in attuazione della legge n. 574/65;

Ritenuto di dover assumere, per la ripartizione del rimanente fondo programmi regionali di sviluppo, complessivamente pari a lire 1.024 miliardi (al netto, cioè, della sopracitata somma di lire 30 miliardi) i criteri adottati negli anni precedenti;

Atteso che, ai sensi del sopracitato art. 2, secondo comma, della legge n. 40/89 la quota di lire 13,608.754 miliardi, determinata a valere sulla suddetta somma di lire 1.024 miliardi, costituisce economia di bilancio;

Atteso, altresì, che per gli effetti di cui al soprarichiamato art. 2, secondo comma, della legge n. 40/89 la sopracitata somma di lire 88,614.319 miliardi, di cui all'art. 3, secondo comma, della legge n. 541/88, da far confluire nel Fondo nazionale trasporti per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto, si riduce a lire 83,099.319 miliardi;

Ritenuto, pertanto, di dover assegnare alle regioni interessate ed alle province autonome di Trento e Bolzano il residuo importo di lire 927,291.927 miliardi, a titolo di quota libera da vincoli di destinazione settoriale ex art. 9 della legge n. 281/70;

Vista la legge n. 1208/51, che istituisce un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento autorizzato ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge n. 165/49;

Visto, in particolare, l'art. 1 della predetta legge n. 1208/51 che costituisce presso il Ministero del tesoro, un fondo di rotazione a carattere permanente;

Visto, altresì, l'art. 110 del soprarichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 il quale dispone la soppressione del Fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario nel Mezzogiorno ex legge n. 1208/51, e la confluenza dei «rientri» nel fondo programmi regionali di sviluppo, da ripartire in conformità delle disposizioni ex art. 9, secondo comma, della legge n. 281/70, istitutivo del fondo regionale medesimo;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 179507 del 24 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1988, registro n. 51, foglio n. 289, con il quale viene incrementato il Fondo regionale di sviluppo per il 1988, di lire 179.997.000, pari ai «rientri» del fondo di rotazione, di cui sopra;

Acquisito sulle soprarichiamate ripartizioni delle risorse ex art. 9 della legge n. 281/70 ed ex legge n. 1208/51, il parere favorevole della commissione interregionale, nella seduta del 2 maggio 1989;

Delibera:

Art. 1.

La somma di lire 30 miliardi, a valere sulla disponibilità di lire 1.054 miliardi del fondo 1989, ex art. 9 della legge n. 281/70 è assegnata, a titolo di limite d'impegno, annualità 1989, per contributi in conto interessi sui mutui contratti, per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici di cui alla legge n. 574/65, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
—	—
Trento	424.000
Bolzano	411.000
Valle d'Aosta	134.000
Piemonte	941.000
Lombardia	2.941.000
Veneto	3.458.000
Friuli-Venezia Giulia	562.000
Liguria	788.000
Emilia-Romagna	2.723.000
Toscana	2.148.000
Umbria	372.000
Marche	1.217.000
Lazio	4.102.000
Abruzzo	1.181.000
Molise	763.000
Campania	1.164.000
Puglia	1.953.000
Basilicata	693.000
Calabria	905.000
Sicilia	2.797.000
Sardegna	323.000
Totale ...	30.000.000

Art. 2.

La somma di L. 927.291.927.000, libera da vincoli di destinazione, relativa al fondo 1989, ex art. 9 della legge n. 281/70 — al netto dell'importo di lire 30 miliardi, per limite d'impegno, citato in premessa, nonché delle detrazioni a carico delle regioni a statuto speciale interessate, ex art. 3, secondo comma, della legge n. 541/88, così come modificato dall'art. 2 della legge n. 40/89 — è assegnata alle regioni (con l'esclusione della Valle d'Aosta) e le province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
—	—
Bolzano	10.893.087
Trento	9.604.887
Piemonte	44.810.954
Lombardia	67.933.631
Veneto	42.679.313
Friuli-Venezia Giulia	8.675.613
Liguria	23.010.542
Emilia-Romagna	42.934.970
Toscana	37.868.181
Umbria	21.328.749
Marche	27.351.181
Lazio	53.190.069
Abruzzo	46.947.718
Molise	34.258.797
Campania	129.799.160
Puglia	99.006.565
Basilicata	45.274.829
Calabria	73.480.782
Sicilia	71.051.259
Sardegna	37.191.640
Totale ...	927.291.927

Art. 3.

La somma di L. 179.997.000, per l'esercizio 1988, relativa ai «rientri» dell'ex soppresso fondo di rotazione n. 1208/51, di cui alla premessa, è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
—	—
Trento	1.689
Bolzano	1.915
Valle d'Aosta	2.393
Piemonte	7.877
Lombardia	11.941
Veneto	7.502
Friuli-Venezia Giulia	3.502
Liguria	4.046
Emilia-Romagna	7.546
Toscana	6.656
Umbria	3.749
Marche	4.809
Lazio	9.349
Abruzzo	8.252
Molise	6.023
Campania	22.816
Puglia	17.402
Basilicata	7.958
Calabria	12.915
Sicilia	21.464
Sardegna	10.193
Totale ...	179.997

Art. 4.

All'erogazione delle sopraindicate assegnazioni, in conto esercizi 1988-1989, provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Roma, addì 2 maggio 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

89A2330

DELIBERAZIONE 2 maggio 1989.

Riparto della disponibilità finanziaria per l'anno 1988, per interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione del fondo destinato al risanamento e allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi, da parte del CIPE, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982. n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Viste le leggi finanziarie 27 dicembre 1983, n. 730, 22 dicembre 1984, n. 887, 28 febbraio 1986, n. 41 e 22 dicembre 1986, n. 910, che hanno apportato incrementi al fondo di cui all'art. 3 della citata legge n. 219/81;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 472, che all'art. 1-*ter* dilaziona ulteriormente il pagamento delle rate Irpef, Irpeg ed Ilor ponendo a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge n. 219/81, relativo all'anno 1986, l'entità delle conseguenti minori entrate;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988), che, per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla citata legge n. 219/81, incrementa, tra l'altro, il citato fondo, relativamente all'anno 1988, della somma di lire 300 miliardi;

Viste le proprie precedenti delibere del 2 maggio 1985, relativa all'approvazione del piano regionale di sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, e del 18 settembre 1987 con la quale è stato modificato il citato piano triennale della regione Campania, relativamente agli interventi in materia di trasporti e di edilizia universitaria;

Viste le proprie precedenti delibere 15 aprile 1986, 29 maggio 1986, 3 luglio 1986, 14 ottobre 1986, 8 aprile 1987 e 12 aprile 1988 con le quali sono stati ripartiti, tra l'altro, le disponibilità finanziarie relative all'anno 1988;

Vista la nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 29 marzo 1989, prot. n. 3250, con la quale viene proposto il riparto della succitata disponibilità finanziaria;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

La disponibilità finanziaria di lire 300 miliardi relativa all'anno 1988 di cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è assegnata agli interventi come di seguito indicati:

Riferimento normativo	Importi (in milioni di lire)
Interventi di cui all'art. 21	87.000
Interventi di cui all'art. 23	10.000
Interventi di cui all'art. 32	173.000
Ministero della pubblica istruzione: Università di Salerno - completamento Fisciano	30.000

Le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 1-*ter*, comma 1, della legge n. 472/86, quantificate in lire 251,921.906 miliardi — pari al 20% delle quote assegnate ai comuni nell'anno 1986 — risultano detratte, in tale misura percentuale, dalle quote medesime.

Le riduzioni così apportate risultano integrate, ai sensi del disposto dell'art. 1-*ter*, comma 2, della medesima legge n. 472/86, con le assegnazioni già effettuate negli esercizi finanziari 1987 e 1988.

Roma, addì 2 maggio 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

89A2331

DELIBERAZIONE 2 maggio 1989.

Rimodulazione delle assegnazioni per l'anno 1989, per interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione del fondo destinato al risanamento e allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi, da parte del CIPE, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Viste le leggi finanziarie 27 dicembre 1983, n. 730, 22 dicembre 1984, n. 887, 28 febbraio 1986, n. 41, 22 dicembre 1986, n. 910, e 11 marzo 1988, n. 67, che hanno apportato incrementi al fondo di cui all'art. 3 della citata legge n. 219/81;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541 (finanziaria 1989), la quale alla tabella *A* ha rimodulato l'autorizzazione di spesa di lire 3.000 miliardi per l'anno 1989 di cui all'art. 6, comma 1, della legge finanziaria n. 910/86 disponendone l'autorizzazione per l'anno 1989 dell'importo di lire 2.500 miliardi e per l'anno 1991 della restante quota di lire 500 miliardi, unitamente alla somma di lire 2.000 miliardi di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 67/88;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 15 febbraio 1989, n. 109870, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1989, registro n. 7, foglio n. 31, con il quale è stata apportata la variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, al fondo di cui all'art. 3 della legge n. 219/81 per l'anno 1989 di lire 235,672 miliardi, in applicazione del citato art. 6 del decreto-legge n. 65/89;

Considerato pertanto che la disponibilità finanziaria, per l'anno 1989, del fondo di cui all'art. 3 della legge n. 219/81 viene così a quantificarsi nel ridotto importo di lire 2.264,328 miliardi e che occorre inoltre rimodulare le ripartizioni già disposte con le delibere dell'8 aprile 1987 e 12 aprile 1988;

Vista la nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 3250 del 29 marzo 1989 con la quale viene proposto di applicare, proporzionalmente, alle quote assegnate ai singoli comuni, con le citate deliberazioni CIPE dell'8 aprile 1987 e del 12 aprile 1988, le riduzioni apportate al fondo di cui all'art. 3 della legge n. 219/81 dalle normative precedentemente citate;

Vista la nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 3112 del 29 marzo 1989 con la quale viene proposto il riparto tra i singoli comuni ricadenti nella provincia di Napoli delle somme già assegnate per gli anni 1988 e 1989 dal CIPE, con deliberazione del 12 aprile 1988, e non ancora ripartite per ulteriori approfondimenti delle esigenze operative dei comuni stessi;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

In attuazione del disposto legislativo 24 dicembre 1988, n. 541 e dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 65/89 le somme già assegnate ai comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia per l'anno 1989, con le deliberazioni CIPE 8 aprile 1987 (tabelle 1/A.1, 1/A.2 ed 1/A.3) e 12 aprile 1988 (tabelle 1/A.1, 1/A.2 ed 1/A.3), sono ridotte della misura di 27,348 punti percentuali, restando confermati gli importi assegnati alle regioni Basilicata e Campania per interventi in edilizia sanitaria e gli importi assegnati agli interventi di cui agli articoli 21, 23 e 32.

Le quote indicate nella citata delibera del 12 aprile 1988 relativamente alla provincia di Napoli, non ancora ripartite, vengono ora rettificate negli importi di lire 154,344 miliardi per l'anno 1988 e lire 90,541 miliardi per l'anno 1989 e ripartite tra i comuni interessati, scontando già, per l'anno 1989, l'indicata riduzione del 27,348% come da allegate tabelle *A*/1 e *A*/2 che costituiscono parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 2 maggio 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

TABELLA *A*/1

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI - *Comuni gravemente danneggiati*

Riparto fondi triennio 1987-89 per le quote relative agli anni 1988-1989 (milioni di lire)

Comuni gravemente danneggiati	1988	1989	Totale
—	—	—	—
Agerola	1.907	814	2.721
Carbonara di Nola	315	134	445
Casalnuovo di Napoli	1.665	710	2.375
Casamarciano	740	315	1.055
Casavatore	895	381	1.276
Castellammare di Stabia	3.482	1.485,8	4.967,8
Cicciano	2.970	1.267	4.237
Giugliano in Campania	2.854	1.218	4.072
Liveri	618	264	882
Palma Campania	2.557	1.090	3.647
Piano di Sorrento	8	4	12
Pimonte	367	156	523
Pozzuoli	1.344	573	1.917
Roccarainola	3.545	1.436	4.981
San Paolo Belsito	537	230	767
Sant'Antonio Abate	2.868	1.223	4.091
Santa Maria La Carità	428	183	611
Saviano	1.408	601	2.009
Vico Equense	394	169	563
Visciano	2.642	1.128	3.770
Totale	31.544	13.381,8	44.925,8

TABELLA *A*/1

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI - *Comuni danneggiati*

Riparto fondi triennio 1987-89 per le quote relative agli anni 1988-1989 (milioni di lire)

Comuni danneggiati	1988	1989	Totale
—	—	—	—
Arzano	376	160	536
Bacoli	1.909	814	2.723
Brusciano	7	3	10
Caivano	1.251	534	1.785
Casandrino	123	53	176
Casoria	433	184	617
Cimitile	1.504	641	2.145
Crispano	325	139	464
Frattaminore	606	259	865
Grumo Nevano	186	80	266
Marano di Napoli	2.191	934	3.125
Melito di Napoli	102	44	146
Mugnano di Napoli	122	52	174
Napoli	94.500	40.322	134.822
Nola	7.162	3.056	10.218
Poggiomarino	513	219	732
Pollena Trocchia	103	44	147
Pomigliano d'Arco	587	251	838
Pompei	605	259	864
Procida	227	97	324
Qualiano	8	4	12
Quarto	721	307	1.028
San Gennaro Vesuviano	251	107	358
San Giorgio a Cremano	943	402	1.345
San Giuseppe Vesuviano	1.739	742	2.481
San Sebastiano al Vesuvio	773	330	1.103
Sant'Antimo	1.509	644	2.153
Scisciano	1.586	677	2.263
Somma Vesuviana	314	134	448
Striano	699	298	997
Terzigno	360	153	513
Trecase	394	169	563
Villaricca	671	286	957
Totale	122.800	52.398	175.198
Totale generale	154.344	65.779,8	220.123,8

89A2332

DELIBERAZIONE 2 maggio 1989.

Riparto programmatico delle disponibilità finanziarie per gli anni 1990 e 1991, per interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione del fondo destinato al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi, da parte del CIPE, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Viste le leggi finanziarie 27 dicembre 1983, n. 730, 22 dicembre 1984, n. 887, 22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, che hanno apportato incrementi al fondo di cui all'art. 3 della citata legge n. 219/81;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541 (finanziaria 1989), che ha rimodulato le assegnazioni stanziate dalle precedenti leggi finanziarie n. 910/86 e n. 67/88 stabilendo in lire 3.700 miliardi le risorse per l'anno 1990 ed in lire 2.500 miliardi le risorse per l'anno 1991;

Vista la nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 3250 del 29 marzo 1989 con la quale viene proposto al CIPE il riparto programmatico delle disponibilità finanziarie come sopra rimodulate dalla legge n. 541/88 per gli anni 1990 e 1991;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. Le disponibilità finanziarie — come indicate in premessa relativamente agli anni 1990 e 1991 — sono programmaticamente destinate agli interventi e soggetti di seguito indicati:

(importi in miliardi di lire)

SOGGETTI	1990		1991	
	Quote	Totale	Quote	Totale
Ministero della pubblica istruzione:				
Università di Salerno - completamento Fisciano	50	50	—	
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	15	15	—	
Presidenza del Consiglio dei Ministri:				
Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui all'art. 9 della legge n. 187/82	1,5	1,5	—	
Ministero dei lavori pubblici:				
Per completamento degli interventi già avviati in edilizia di culto ed edilizia di interesse storico-artistico e destinazione di almeno il 70% ai comuni dichiarati disastrati:				
Provveditorato OO.PP. Campania	104		—	
Provveditorato OO.PP. Basilicata	27,5		—	
Provveditorato OO.PP. Puglia	2	133,5	—	

(importi in miliardi di lire)

SOGGETTI	1990		1991	
	Quote	Totale	Quote	Totale
Ministero per i beni culturali e ambientali:				
Per completamento degli interventi già avviati e destinazione di almeno il 70% nei comuni dichiarati disastrati:				
Soprintendenza della regione Campania (di cui lire 20 miliardi per il centro storico di Sant'Angelo dei Lombardi)	80		—	
Soprintendenza della regione Basilicata	20		—	
		100		
Interventi art. 21	313		—	
Interventi art. 32 (1).	2.027		—	
		2.340		
Regioni (per interventi di competenza regionale):				
Campania (di cui lire 20 miliardi per completamento opere edili struttura ospedaliera di Avellino)	80			
Basilicata	18,5		—	
Puglia	1,5		—	
		100		
Comuni:				
Comuni della regione Campania	768		2.000	
Comuni della regione Basilicata	182		475	
Comuni terremotati della regione Puglia	10		25	
		960		2.500
		3.700		2.500

(1) Di cui lire 900 miliardi per incentivi alle iniziative nelle aree disastrate della Campania, lire 400 miliardi per incentivi alle iniziative nelle aree disastrate della Basilicata, lire 170 miliardi per incentivi alle iniziative di servizi della Campania, lire 60 miliardi per incentivi alle iniziative di servizi della Basilicata, lire 207 miliardi per infrastrutture varie e sistemazioni idrauliche, lire 120 miliardi per le aree industriali di Campagna (Salerno), Calaggio 2 (Avellino) e Morra de' Sanctis (Avellino) e lire 100 miliardi per il trasferimento aziende delle aree disastrate (polo di Solofra).

2. Al fine di consentire, in sede di successivo dettagliato riparto delle quote come sopra programmate, una più adeguata rispondenza delle assegnazioni alle esigenze reali, le regioni, dovranno inviare al CIPE ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno analitica relazione:

sullo stato di utilizzo delle risorse precedentemente ad esse assegnate per interventi di competenza delle medesime in relazione alle finalità indicate nelle delibere di assegnazione;

sull'entità delle risorse giacenti presso i comuni per somme già assegnate e non ancora impegnate e relative motivazioni del mancato utilizzo.

3. Le regioni, nel predisporre la proposta di riparto dei fondi programmaticamente destinati ai comuni, dovranno tener presente:

lo stato di utilizzo delle risorse già assegnate, non attribuendo risorse ai comuni che dispongono di rilevanti fondi in precedenza assegnati e non ancora impegnati;

l'esposizione finanziaria dei comuni per anticipazioni bancarie utilizzate, debitamente documentate;

l'esposizione finanziaria dei comuni per emissione di provvedimenti di concessione dei contributi con riserva di copertura finanziaria, debitamente documentata;

la destinazione di quote — non superiore al 35% per i comuni disastrati e al 25% per i comuni gravemente danneggiati — dei fondi globalmente assegnati per opere di urbanizzazione primaria e secondaria nei piani esecutivi di cui all'art. 28 della legge n. 219/81, computanto in tali quote i fondi utilizzati per qualsiasi intervento di opera pubblica;

il divieto di utilizzo di fondi per nuove opere pubbliche nei comuni danneggiati;

la destinazione di fondi per opere di infrastrutturazione dei piani di insediamento produttivo (art. 12, comma 3, della legge n. 12/88).

Roma, addì 2 maggio 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

89A2333

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 2 maggio 1989.

Determinazione dei contributi dovuti dagli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese per il 1988.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il terzo comma, lettera *b)*, dell'art. 20 della legge n. 675 del 1977, che demanda al CIPI il compito di determinare annualmente, sentito il Comitato interministeriale per il credito e risparmio, l'ammontare di contributi da conferirsi da parte degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese;

Vista la proposta avanzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota del 15 dicembre 1988 di fissare i contributi predetti, per il 1988, nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine dell'anno precedente;

Visto il parere favorevole del Comitato interministeriale per il credito e risparmio, comunicato con nota del 21 marzo 1989;

Visto il parere favorevole della presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso in rapporto a quanto previsto dall'art. 33 della legge n. 416/1981 e comunicato con nota del 25 marzo 1989;

Delibera:

I contributi degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese sono quantificati, per il 1988, nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine del 1987.

Roma, addì 2 maggio 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

89A2410

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1989, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 113, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori è stata autorizzata ad acquistare come da atto in data 3 giugno 1982 del dott. Vincenzo D'Oro, notaio in Milano, repertorio n. 17312, al prezzo di L. 150.000.000 un immobile in Monza, via Leopardi n. 22, costituito da un appartamento al piano rialzato di n. 4 locali e doppi servizi ed annesso vano di cantina al piano cantinato censito al nuovo catasto edilizio urbano di Monza alla partita 50002, foglio 20, mappale 61 sub 2, via Leopardi, 22, P.T.S.; scala B, cat. A/2, class. 5, vani 7, L. 4116.

89A2346

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari alla titolare dell'agenzia consolare onoraria in Ashford (Gran Bretagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Giuseppina del Bianco, agente consolare onorario in Ashford (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente le contee del Kent e dell'East Sussex, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandandi di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione di testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione delle dichiarazioni di opzione in favore della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180;

e) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

f) autentiche di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

g) rilascio (esclusi coloro che ne fanno richiesta per la prima volta) e rinnovo di passaporti nazionali, limitatamente ai connazionali residenti nella circoscrizione, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Londra;

h) rilascio della documentazione relativa ai rimpatri definitivi;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) istruzione delle pratiche relative alle operazioni di leva;

m) operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Roma, addì 12 maggio 1989

Il Ministro: ANDREOTTI

89A2347

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *A)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 14 giugno 1988, non ha riconosciuto la condizione di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

ANTICO OPIFICIO SERICO CUGINI NEGRI S.P.A. di Caserta - 16 dicembre 1985;

ARSOL S.P.A. con sede in Roma e stabilimento di Latina - novembre 1987;

BINI S.P.A. di Rovereto (Trento) - 27 aprile 1987;

COTONIFICIO DEL MELLA S.P.A. di Ghedi (Brescia) - 29 maggio 1987;

ELIOS CERAMICA S.P.A. di Castelvetro (Modena) - 8 giugno 1987;

ELIOS S.P.A. di Milano - 14 giugno 1988;

F.LLI SENSI S.P.A. con sede in Ravina di Trento e unità di Ravina di Trento e Verona - 1° gennaio 1987;

KIMBLE ITALIANA S.P.A. con sede in Milano e stabilimento di Pisa - 1° novembre 1987;

M.C.S. - MANIFATTURA CERAMICA SALERNITANA di Salerno - 1° giugno 1987;

NOVOGAS S.P.A. con sede in Brescia e stabilimento di Piancamuno (Brescia) - 9 novembre 1987;

PAV. ET. S.P.A. di Bari - 5 gennaio 1987;

PIRELLI ITALIA S.P.A. con sede in Somma Lombardo (Varese) e stabilimenti di Somma Lombardo e Agrate Conturbia (Novara) - 26 ottobre 1987;

PRINZ BRAU ITALIA S.P.A. con sede in Bologna e stabilimento di Crespellano (Bologna) - 1° marzo 1987;

SARDA BIBITE S.P.A. con sede in Cagliari e stabilimento di Santulussurgiu (Oristano) - 1° gennaio 1987;

SIMET S.P.A. di Sarezzo (Brescia) - 1° febbraio 1987.

89A2411

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *C)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 14 giugno 1988, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

A.T.I. S.P.A. di Agrate Brianza (Milano) - 29 maggio 1987;

AGOSTINO CANE S.P.A. con sede in Novara e stabilimento di Omegna (Novara) - 14 giugno 1988;

BALMAR S.A.S. di Ballotta Milena & C. di Borgo Tossignano (Bologna) - 14 giugno 1988;

BOCCIARDO S.P.A. di Genova - 14 giugno 1988;

BURINI S.P.A. di Curno (Bergamo) - 4 maggio 1987; CE.VI. - CERAMICA VIETRESE S.P.A. di Cava dei Tirreni (Salerno) - 14 giugno 1988;

COEMI S.P.A. di Priolo (Salerno) - maggio 1986;

COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI E MANOVALI - SOC. COOP. a R.L. di S. Alberto (Ravenna) - 14 giugno 1988;

COTONIFICIO OLCESE VENEZIANO S.P.A. con sede in Milano e stabilimenti di Pordenone e Torre (Pordenone) - 14 giugno 1988;

CRUMAR S.R.L. di Castelfidardo (Ancona) - 11 maggio 1987;

ENICHEM ANIC S.P.A. con sede in Palermo e stabilimento in Porto Torres (Sassari) - dal 14 giugno 1988 in poi;

FOR-NOT S.R.L. di Baone (Padova) - febbraio 1984;

FRATELLI ANDRISANI di ANTONIO - MOLINO E PASTIFICIO di Matera - gennaio 1987;

GAETANO FRANCESE & FIGLIO S.A.S. di Salerno - novembre 1987;

GESTIONE PICCINI S.R.L. di Castellina in Chianti (Siena) - 26 maggio 1986;

INDUSTRIE PATRIARCA S.P.A. con sede in Reana del Rojale (Udine) e stabilimenti di Attimis e Reana del Rojale - 14 giugno 1988;

LABOR S. MARTINO S.N.C. di Guzzelloni Giuseppe e C. di S. Martino in Strada (Milano) - 8 luglio 1987;

LAMBROMOTORI S.R.L. di Milano - 21 ottobre 1987;

LICONT S.R.L. di Cogoleto (Genova) - 7 luglio 1987;

LOMBARDA PETROLI S.P.A. con sede in Milano e stabilimento di Villasanta (Milano) - 14 giugno 1988;

MANIFATTURE VIGNOLA S.A.S. di Assisi (Perugia) - 17 agosto 1987;

MARSON S.A.S. di Offanengo (Cremona) - 14 giugno 1988;

MAURICE TINTORIA FINIMENTO BIELLESE S.R.L. di Cossato - gennaio 1986;

MEGAWATT S.R.L. di Perugia - 1° luglio 1987;

NUOVA COMBOS S.P.A. di Baone (Padova) - 1° settembre 1987;

ROMAGNA CARTON di Pollini e Turroni S.n.c. di Bertinoro (Forlì) - 9 luglio 1987;

SAFFO S.P.A. con sede in Modena e stabilimento di Nogara (Verona) - 1° gennaio 1987;

SAIMA AGRICOLA S.R.L. di Arezzo - 31 agosto 1987;

SALCON SOCIETÀ CONTENITORI ALLUMINIO S.P.A. di Mignanego (Genova) - 2 febbraio 1987;

SEBASTIANO SPALLAROSSA S.R.L. di Genova - giugno 1985;

SO.PRE.M. S.R.L. di Foggia - 1° gennaio 1987;

SOMECAR di S. ROSSO E C. S.A.S. di Torino - 26 ottobre 1987;

SUGHERIFICIO CAREDDU S.P.A. di Canelli (Asti) - settembre 1987;

TOMAIFICIO KARINA di Trapè Luigi di Loreto (Ancona) - 14 ottobre 1987;

VETRERIA VERSARI S.A.S. di Livorno - giugno 1987.

89A2412

Reiezioni di richieste intese all'accertamento delle condizioni di crisi settoriale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 14 giugno 1988, non ha riconosciuto le condizioni di crisi economica locale delle aziende industriali appartenenti ai sottonotati settori ed operanti nelle aree situate nei comuni di seguito indicati:

Calzaturiero - Ancona - a decorrere dal 1° dicembre 1986;

Calzaturiero - Matelica (Macerata) a decorrere dal 30 settembre 1986;

Calzaturiero - Trino Vercellese (Vercelli) - a decorrere dal 23 agosto 1986;

Carpenteria metallica - provincia di Napoli - a decorrere dal 2 novembre 1987;

Cartario - Porcari (Lucca) - a decorrere dal 17 novembre 1986;

Caseario-Alimentare - Roma - a decorrere dal 1° aprile 1983;

Ceramica - Aprilia (Latina) - a decorrere dal 9 maggio 1986;

Conceria di pelli e cuoio - Esanatoglia (Macerata) - a decorrere dal 1° dicembre 1986;

Confezioni biancheria e corsetteria - Sesto Fiorentino (Firenze) - a decorrere dal 10 maggio 1986;

Confezioni-Abbigliamento - Colli del Tronto (Ascoli Piceno) - a decorrere dal 31 ottobre 1986;

Cosmetici - Aprilia (Latina) - a decorrere dal 20 novembre 1986;

Costruzione di apparecchi termoregolatori - Cinisello Balsamo (Milano) - a decorrere dal 30 marzo 1985;

Costruzione di macchine per l'edilizia - Udine, Campoformido (Udine) e Pozzuolo (Udine) - a decorrere dall'8 gennaio 1986;

Costruzione di mobili in legno - Pesaro - a decorrere dal 1° gennaio 1986;

Gomma - Cisterna di Latina (Latina) - a decorrere dal 31 ottobre 1986;

Lavorazione del legno - Misterbianco (Catania) - a decorrere dal 30 settembre 1986;

Legno-Mobili - Sinalunga, Pieve di Sinalunga, Montepulciano, Colle Val d'Elsa (Siena) - a decorrere dal 24 ottobre 1983;

Maglieria e tessuti a maglia - Quinzano d'Oglio (Brescia) - a decorrere dal 15 febbraio 1985;

Meccanica e carrozzeria per auto - Nuoro, Lanusei (Nuoro) e Tortolì (Nuoro) - a decorrere dal 10 gennaio 1984;

Metalmeccanico - Livorno - a decorrere dal 31 ottobre 1986;

Metalmeccanico - Roma - a decorrere dal maggio 1983;

Produzione a macchina di calzature - Aprilia (Latina) - a decorrere dal 1° marzo 1987;

Produzione ceramiche - Fabriano (Ancona) - a decorrere dal 7 ottobre 1986;

Produzione di liquori - Loreto (Ancona) - a decorrere dal 1° luglio 1986;

Produzione di materiali per costruzione in calcestruzzo, amianto-cemento e gesso - Ferentino (Frosinone) - a decorrere dal marzo 1987;

Produzione fiammiferi - Roma - a decorrere dal 1° aprile 1986;

Produzione tappeti per auto - Montanaro (Torino) - a decorrere dal 5 novembre 1986;

Produzioni vini - Porcari (Lucca) - a decorrere dal 31 marzo 1986;

Tessile - Pergine Valsugana (Trento) - a decorrere dal 30 novembre 1986;

Vinicolo - Torino - a decorrere dal 1° luglio 1986.

89A2413

MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 20 aprile 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Italfua*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 26 gennaio 1985:

periodo: dal 7 gennaio 1989 al 5 luglio 1989;
CIPI 28 aprile 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Italcemar*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 27 settembre 1985:

periodo: dal 21 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Lesa sport*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), a decorrere dal 3 aprile 1985:

periodo: dal 24 marzo 1989 al 19 settembre 1989;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Union Resurgo*, con sede in Stagno (Livorno) e stabilimento di Stagno (Livorno), a decorrere dal 1° maggio 1985:

periodo: dal 25 ottobre 1988 al 22 aprile 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. C.M.A.*, , con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone), a decorrere dal 18 aprile 1985:

periodo: dal 10 ottobre 1988 al 7 aprile 1989;
CIPI 19 maggio 1983: dal 1° ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sigme*, con sede in Roma e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 21 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
CIPI 22 marzo 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Amada*, con sede in Ospedaletto (Pisa) e stabilimento di Ospedaletto (Pisa), a decorrere dal 20 febbraio 1986:

periodo: dal 7 febbraio 1989 al 5 agosto 1989;
CIPI 19 maggio 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. S.I.P. - A.F.E.*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, a decorrere dal 27 marzo 1986:

periodo: dal 21 marzo 1989 al 16 settembre 1989;
CIPI 30 novembre 1983: dal 30 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Runa*, con sede in Scandicci (Firenze) e stabilimento di Asciano (Siena), a decorrere dal 24 ottobre 1986:

periodo: dal 23 ottobre 1988 al 20 aprile 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 29 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Dragna*, con sede in Misterbianco (Catania) e stabilimento di Misterbianco-Contrada Mezzocampo (Catania), a decorrere dal 27 settembre 1986:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 26 agosto 1988;
CIPI 3 luglio 1986: dal 30 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Molini Virga*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo, a decorrere dal 18 luglio 1986:

periodo: dal 17 luglio 1988 al 12 gennaio 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Arcon - Ardea containers*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimento di Ardea (Roma), a decorrere dal 12 giugno 1984:

periodo: dal 11 dicembre 1988 all'8 giugno 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 14 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Verrina società di gestione*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, a decorrere dal 15 gennaio 1987:

periodo: dal 14 gennaio 1989 al 12 luglio 1989;
CIPI 15 aprile 1986: dal 23 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Technospes international*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 2 luglio 1984:

periodo: dal 30 dicembre 1988 al 27 giugno 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

15) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore: *Confezione in serie di articoli di abbigliamento* operanti in comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro), a decorrere dal 19 aprile 1987:

periodo: dal 21 ottobre 1987 al 23 gennaio 1988;
CIPI 21 marzo 1989: con effetto dal 21 marzo 1987;
causa: crisi di settore

16) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore: *Confezione in serie di articoli di abbigliamento* operanti in comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro), a decorrere dal 19 aprile 1987:

periodo: dal 24 gennaio 1988 al 22 aprile 1988;
CIPI 21 marzo 1989: con effetto dal 21 marzo 1987;
causa: crisi di settore

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Wood Line sud*, con sede in Cisterna (Latina) e stabilimento di Cisterna (Latina), a decorrere dall'11 marzo 1985:

periodo: dal 14 marzo 1989 al 9 settembre 1989;
CIPI 28 novembre 1985: dal 22 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Palumbo Sante*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, a decorrere dal 22 febbraio 1985:

periodo: dal 24 febbraio 1989 al 22 agosto 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 22 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. La-Go*, con sede in Firenze e stabilimento di Rufina (Firenze), a decorrere dal 19 febbraio 1988:

periodo: dal 21 febbraio 1989 al 19 agosto 1989;
CIPI 18 settembre 1987: dal 23 febbraio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. S. Maria ad Rupes*, con sede in Castel S. Elia (Viterbo) e stabilimento di Castel S. Elia (Viterbo), a decorrere dall'11 luglio 1985:

periodo: dall'11 gennaio 1989 al 15 aprile 1989;
CIPI 15 aprile 1986: dal 16 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. S. Maria ad Rupes*, con sede in Castel S. Elia (Viterbo) e stabilimento di Castel S. Elia (Viterbo), a decorrere dall'11 luglio 1985:

periodo: dal 16 aprile 1989 al 14 luglio 1989;
CIPI 15 aprile 1986: dal 16 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Sinco*, con sede in Milano e stabilimento di Carugate (Milano), a decorrere dal 26 marzo 1985:

periodo: dal 27 settembre 1988 al 29 dicembre 1988;
CIPI 30 maggio 1985: dal 25 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Sinco*, con sede in Milano e stabilimento di Carugate (Milano), a decorrere dal 26 marzo 1985:

periodo: dal 30 dicembre 1988 al 29 marzo 1989;
CIPI 30 maggio 1985: dal 25 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sicma sud*, con sede in Latina Scalo e stabilimento di Latina Scalo, a decorrere dal 4 luglio 1985:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 5 aprile 1989;
CIPI 13 marzo 1987: dal 4 settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sicma Sud*, con sede in Latina Scalo e stabilimento di Latina Scalo, a decorrere dal 4 luglio 1985:

periodo: dal 6 aprile 1989 al 4 luglio 1989;
CIPI 13 marzo 1987: dal 4 settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Patty*, con sede in Frosinone e stabilimenti di Frosinone e Pomezia (Roma), a decorrere dal 12 luglio 1982:

periodo: dal 10 marzo 1989 al 5 settembre 1989;
CIPI 11 luglio 1980: dal 31 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1983.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. In.Gr.Ed.*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 30 aprile 1983:

periodo: dal 4 gennaio 1989 al 2 febbraio 1989;
CIPI 9 ottobre 1980: dal 2 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. CIF - Prodotti medicinali*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 dicembre 1982:

periodo: dal 5 marzo 1988 al 31 agosto 1988;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 13 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Club 3*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 26 aprile 1983:

periodo: dal 25 settembre 1988 al 23 marzo 1989;
CIPI 19 novembre 1981: dal 1° maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Atina*, con sede in Atina (Frosinone) e stabilimento di Atina (Frosinone), a decorrere dal 7 dicembre 1983:

periodo: dal 21 maggio 1988 al 16 novembre 1988;
CIPI 16 novembre 1978: dal 26 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Atina*, con sede in Atina (Frosinone) e stabilimento di Atina (Frosinone), a decorrere dal 7 dicembre 1983:

periodo: dal 17 novembre 1988 al 15 maggio 1989;
CIPI 16 novembre 1978: dal 26 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Francesco Lazzeri*, con sede in S. Giuliano Terme (Pisa) e stabilimento di S. Giuliano Terme (Pisa), a decorrere dal 26 novembre 1983:

periodo: dal 4 febbraio 1989 al 2 agosto 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Eurotex*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 28 aprile 1984:

periodo: dall'11 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 24 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Pastificio Puddu*, con sede in Cagliari e stabilimento di Siddi (Cagliari), a decorrere dal 7 marzo 1984:

periodo: dal 19 novembre 1988 al 17 maggio 1989;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 4 agosto 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Iris*, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli), a decorrere dal 13 luglio 1984:

periodo: dal 28 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
CIPI 24 giugno 1982: dal 16 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.O.A.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 19 novembre 1984:

periodo: dal 4 febbraio 1989 al 2 agosto 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Italconsult*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 27 dicembre 1988 al 24 giugno 1989;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 2 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Crown Fashion for man*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 30 agosto 1984:

periodo: dal 15 febbraio 1989 al 13 agosto 1989;
CIPI 19 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Gladiator pelletterie*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 12 dicembre 1984:

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 25 agosto 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Elif*, con sede in Napoli e stabilimento di Benevento a decorrere dal 18 gennaio 1985:

periodo: dal 31 dicembre 1988 al 28 giugno 1989;
CIPI 26 marzo 1981: dal 17 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. The St. Erasmo Export Preserving*, con sede in Napoli e stabilimento di Pagani (Salerno), a decorrere dal 16 aprile 1985:

periodo: dal 6 gennaio 1989 al 4 luglio 1989;
CIPI 19 novembre 1981: dal 1° agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Simer*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 13 giugno 1985:

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 2 giugno 1989;
CIPI 19 maggio 1983: dal 21 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Depq*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 13 maggio 1985:

periodo: dal 5 novembre 1988 al 2 febbraio 1989;
CIPI 9 luglio 1981: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. M.M.M. Industria*, con sede in Casapulla (Caserta) e stabilimento di Casapulla (Caserta), a decorrere dal 21 dicembre 1985:

periodo: dal 15 dicembre 1988 al 12 giugno 1989;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 12 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Mipa*, con sede in Vicopisano (Pisa) e stabilimento di Vicopisano (Pisa), a decorrere dal 27 marzo 1986:

periodo: dal 18 dicembre 1988 al 15 giugno 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Stivy*, con sede in Crespina (Pisa) e stabilimento di Crespina (Pisa), a decorrere dal 12 aprile 1986:

periodo: dal 3 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Tiglio*, con sede in Cascina (Pisa) e stabilimento di Cascina (Pisa), a decorrere dal 16 maggio 1986:

periodo: dal 4 febbraio 1989 al 2 agosto 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Calzaturificio Apice*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), a decorrere dal 20 dicembre 1985:

periodo: dal 17 giugno 1988 al 13 dicembre 1988;
CIPI 26 novembre 1982: dal 28 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Sata torcitura*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, a decorrere dal 29 maggio 1986:

periodo: dal 24 novembre 1988 al 22 maggio 1989;
CIPI 19 maggio 1983: dal 1° maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Senatore Giorgio*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli), a decorrere dal 9 luglio 1986:

periodo: dal 3 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
CIPI 8 maggio 1986: dal 4 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Italchemi Pharma*, con sede in S. Polo di Torrile (Parma) e stabilimento di S. Polo di Torrile (Parma), a decorrere dal 18 luglio 1986:

periodo: dal 13 gennaio 1989 all'11 luglio 1989;
CIPI 8 agosto 1984: dal 14 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Omap*, con sede in Telve di Valsugana (Trento) e stabilimento di Telve di Valsugana (Trento), a decorrere dal 18 ottobre 1986:

periodo: dal 17 ottobre 1988 al 15 aprile 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 20 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1987.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sipe*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, a decorrere dal 28 settembre 1986:

periodo: dal 27 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
CIPI 20 luglio 1983: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c.. F.lli Cantarella*, con sede in Catania e stabilimento di Catania, a decorrere dall'11 febbraio 1987:

periodo: dal 16 febbraio 1988 al 13 agosto 1988;
CIPI 31 luglio 1986: dal 17 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. I.R.C.A.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 6 settembre 1984:

periodo: dal 10 marzo 1983 al 5 settembre 1989;
CIPI 30 novembre 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Alpe industrie meccaniche*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 4 luglio 1984:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 29 giugno 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Gestioni industriali*, con sede in S. Maria La Bruna (Napoli) e stabilimento di S. Maria La Bruna (Napoli), a decorrere dal 12 ottobre 1985:

periodo: dal 6 ottobre 1988 al 3 aprile 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 25 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Polycips*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza), a decorrere dal 22 novembre 1984:

periodo: dal 17 novembre 1988 al 15 maggio 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 17 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Officine meccaniche trentine*, con sede in Trento e stabilimento di Trento, a decorrere dal 19 luglio 1984:

periodo: dal 10 gennaio 1989 all'8 luglio 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Calzaturificio Donna Lisa*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari), a decorrere dal 4 ottobre 1984:

periodo: dal 5 aprile 1989 al 3 luglio 1989;
CIPI 19 giugno 1985: dal 4 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Tecno meccanica generale - T.M.G.*, con sedè in Bologna e stabilimento di Bologna, a decorrere dal 23 ottobre 1984:

periodo: dal 25 ottobre 1988 al 22 aprile 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1989.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Luccio*, con sede in Bilera Umbra di Corciano (Perugia) e stabilimento di Castiglion del Lago (Perugia), a decorrere dal 12 novembre 1987:

periodo: dal 16 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 19 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1989.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1989, n. 10414, n. 24 e n. 25.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Calzaturificio Isor*, con sede in Aversa (Caserta) e stabilimento di Aversa (Caserta), a decorrere dal 26 gennaio 1988:

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 28 luglio 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 7 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sicart*, con sede in Mesola (Ferrara) e stabilimento di Mesola (Ferrara), a decorrere dal 17 dicembre 1984:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Manifattura Rondo*, con sede in Cilavegna (Pavia) e stabilimenti di Cilavegna (Pavia), Lesa (Novara) e Vercelli, a decorrere dal 21 marzo 1988:

periodo: dal 22 settembre 1988 al 25 dicembre 1988;
CIPI 24 marzo 1988: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 marzo 1989, n. 10388/25.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Manifattura Rondo*, con sede in Cilavegna (Pavia) e stabilimenti di Cilavegna (Pavia), Lesa (Novara) e Vercelli, a decorrere dal 21 marzo 1988:

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 marzo 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 marzo 1989 n. 10388/26.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.I.L.A. di Gri e C.*, con sede in Valvassone (Pordenone) e stabilimento di Valvassone (Pordenone), a decorrere dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 29 dicembre 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 4 giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.I.L.A. di Gri e C.*, con sede in Valvassone (Pordenone) e stabilimento di Valvassone (Pordenone), a decorrere dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 30 dicembre 1988 al 29 marzo 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 4 giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Nezios mobili moderni*, con sede in Vigonovo di Fontanafredda (Pordenone) e stabilimento di Vigonovo di Fontanafredda (Pordenone), a decorrere dal 4 ottobre 1984:

periodo: dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988;
CIPI 1° marzo 1985: dall'11 giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Nezios mobili moderni*, con sede in Vigonovo di Fontanafredda (Pordenone) e stabilimento di Vigonovo di Fontanafredda (Pordenone), a decorrere dal 4 ottobre 1984:

periodo: dal 1° luglio 1988 al 28 settembre 1988;
CIPI 1° marzo 1985: dall'11 giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Xilos*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 13 giugno 1988:

periodo: dal 15 dicembre 1988 al 19 marzo 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Xilos*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 13 giugno 1988:

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 giugno 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Eredi Benini Marsilio BMA di Benini Bernardo & C.*, con sede in Odolo (Brescia) e stabilimento di Bondone (Trento), a decorrere dal 25 giugno 1985:

periodo: dal 20 dicembre 1988 al 20 marzo 1989;
CIPI 10 luglio 1985: dal 27 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Eredi Benini Marsilio BMA di Benini Bernardo & C.*, con sede in Odolo (Brescia) e stabilimento di Bondone (Trento), a decorrere dal 25 giugno 1985:

periodo: dal 21 marzo 1989 al 18 giugno 1989;
CIPI 10 luglio 1985: dal 27 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fa.L.Co.*, con sede in Cirè di Pergine Valsugana (Trento) è stabilimento di Cirè di Pergine Valsugana (Trento), a decorrere dal 1° luglio 1988:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 6 aprile 1989;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 6 luglio 1987;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fa.L.Co.*, con sede in Cirè di Pergine Valsugana (Trento) e stabilimento di Cirè di Pergine Valsugana (Trento), a decorrere dal 1° luglio 1988:

periodo: dal 7 aprile 1989 al 5 luglio 1989;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 6 luglio 1987;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Silti - Società italiana laboratori tintoria*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), a decorrere dal 19 giugno 1981:

periodo: dall'8 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
CIPI 24 marzo 1978: dal 22 settembre 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 febbraio 1982.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Albari*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dall'11 marzo 1989 al 6 settembre 1989;
CIPI 9 luglio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1984.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Dyrup & C.*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 26 maggio 1984:

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 4 agosto 1989;
CIPI 22 luglio 1981: dal 1° dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Metalli officine meccaniche navali*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, a decorrere dal 19 agosto 1984:

periodo: dal 15 novembre 1988 al 13 maggio 1989;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 25 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

89A2343

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «L'Aragosta a r.l.», in Cabras, in liquidazione

Con decreto ministeriale 26 aprile 1989 il rag. Giorgio Mocci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «L'Aragosta a r.l.», con sede in Cabras (Oristano), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto dell'8 aprile 1988, in sostituzione del sig. Antonio Massidda, che ha rinunciato all'incarico.

89A2349

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Determinazione dell'indennità di carica e del gettone di presenza spettanti ai membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di ottica di Arcetri-Firenze.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1989, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro e vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 novembre 1987, i compensi spettanti agli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale di ottica di Arcetri-Firenze, ai sensi dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono così determinati:

a decorrere dalla data della sua costituzione, ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un compenso fisso mensile di L. 90.000 lorde a titolo di indennità di carica;

a decorrere dalla data della sua costituzione, ai componenti il consiglio di amministrazione spetta un gettone di presenza di L. 30.000 lorde per la partecipazione alle sedute del predetto organo.

89A2352

Autorizzazione alla scuola media statale di Giavera del Montello ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Treviso del 7 gennaio 1989, prot. n. 4400/88/1, la scuola media statale di Giavera del Montello (Treviso) è stata autorizzata ad accettare la donazione delle seguenti attrezzature elettroniche:

n. 1 FDU Commodore 1541 completo di stampante Commodore 803 L. 905.500;
n. 1 Olivetti Prodest P.C. 128 completo di stampante Olivetti DM 90 L. 870.000,

offerte dalla associazione artigiani della Marca Trevigiana, sede di Montebelluna.

89A2339

Autorizzazione alla scuola media statale di Monastier ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Treviso in data 2 marzo 1989, prot. n. 758/89, la scuola media statale di Monastier (Treviso) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un armadio di sicurezza del valore di L. 1.071.000, offerto dalla Cassa rurale ed artigiana di Monastier.

89A2340

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Variazione alla denominazione della società «Società Toscana di revisione S.p.a.», in Firenze

Con decreto interministeriale 19 maggio 1989 il decreto interministeriale del 15 luglio 1987, con il quale la società «Società Toscana di revisione S.p.a.», con sede in Firenze, è stata confermata nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e di revisione contabile di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla denominazione della società, variata in «Nord fiduciaria S.p.a.».

89A2351

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pordenone

Con decreto 13 marzo 1989, n. 288, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex tratto d'alveo della Roggia Codafora, segnato nel catasto del comune di Pordenone, al foglio n. 18, mappale 920, della superficie di mq 120 circa, ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 luglio 1988, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

89A2350

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Integrazioni al programma degli interventi AIMA per l'anno 1989

Il CIPE, con deliberazioni adottate nella seduta del 2 maggio 1989, ha approvato le proposte di integrazione al programma degli interventi nazionali AIMA per il 1989 concernenti:

1) intervento a sostegno nel mercato dei limoni, per una spesa complessiva di 750 milioni di lire;
2) intervento a sostegno del settore del succo concentrato di arancia, per una spesa complessiva di 7,5 miliardi di lire.

89A2353

Variazione al programma degli interventi AIMA per gli anni 1987-88 a sostegno dei comparti delle carni suine e bovine

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 2 maggio 1989, ha modificato i programmi di interventi AIMA 1987 e 1988, approvati da CIPE nella seduta del 7 agosto 1987, nella seguente maniera:

la spesa complessiva preventivata in 215 miliardi di lire, di cui 140 per il comparto bovino e 75 per quello suino, grava sugli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1988.

89A2354

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Revoche di officine farmaceutiche» di cui al decreto ministeriale n. 7231 del 17 dicembre 1988. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 3 febbraio 1989)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 29, prima colonna, della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, al rigo 7 dove è scritto: «con decreto ministeriale n. 7231 in data 17 dicembre 1988 è stata revocata d'ufficio l'autorizzazione ad effettuare operazioni terminali *per conto terzi, di specialità medicinali* nell'officina farmaceutica della ditta Edmond Pharma S.r.l., sita in Paderno Dugnano (Milano), via dei Giovi, 131», si legga: «con decreto ministeriale n. 7231 in data 17 dicembre 1988 è stata revocata d'ufficio l'autorizzazione ad effettuare operazioni terminali *di ripartizione per conto terzi di polveri sterili in flaconcini per specialità medicinali iniettabili* nell'officina farmaceutica della ditta Edmond Pharma S.r.l., sita in Paderno Dugnano (Milano), via dei Giovi, 131».

89A2414

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100891270)

L. 1.000